

www.poliziamunicipale.it

**Ministero
delle Attività Produttive**

Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ufficio D3 – Strumenti di misura

Prot. n. 1396085

Roma, 26 APR. 2004

A **ELTRAFF**
Via T. Tasso 46
20049 Concorezzo (MI)

OGGETTO: Apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità.

Si fa riferimento alla lettera protocollo n. 3413/03 AV/ec del 28 novembre 2003, con la quale codesta ditta chiede un chiarimento in ordine al contenuto della nota ministeriale n. 1253611 del 4 giugno 2001, riguardante gli strumenti soggetti all'obbligo della verifica periodica ai sensi dell'art. 1 del decreto 28 marzo 2000, n. 182.

In particolare si chiede se l'obbligo di sottoporre alla verifica periodica "tutti gli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)" riguardi anche le apparecchiature indicate in oggetto, destinate all'esclusivo accertamento di violazioni al codice della strada.

Al riguardo si rileva che uno strumento di misura può essere sottoposto alla verifica periodica, ai sensi del decreto predetto, da parte delle Camere di Commercio, dei laboratori accreditati e dei fabbricanti metrici, solo se di tipo ammesso alla verifica metrica secondo le norme vigenti in materia.

Tali norme non riguardano le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, le quali risultano diversamente disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 oltre che dai provvedimenti emanati dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici.

Pertanto, si esprime il parere che l'esistenza di una diversa e specifica normativa di riferimento esclude che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità siano soggette all'obbligo della verifica periodica disciplinata dal decreto 28 marzo 2000, n. 182.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Conti